

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUARINO, ANDERLINI, GALANTE GARRONE, BRANCA e  
GOZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1976

#### Limiti di valore della prova testimoniale in materia civile

ONOREVOLI SENATORI. — 1. L'articolo 2721, comma primo, del codice civile vigente dispone che « la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila ». Il limite di valore opera, per esplicita formulazione dell'articolo 2726, anche in ordine alla prova del pagamento ed alla prova della remissione del debito. Esso influisce inoltre sulle presunzioni semplici, le quali « non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni » (articolo 2729, comma secondo, del codice civile), e sulla confessione stragiudiziale, la quale non può provarsi testimonialmente « se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge » (articolo 2735, comma secondo, del codice civile). Vero è che la barriera delle 5.000 lire non è insuperabile perchè « l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza » (articolo 2721, comma secondo), ma l'uso di questo potere discrezionale da parte dei

giudici non è, per quanto risulta, largheggiante ed omogeneo, nè, in ogni caso, influisce sul trattamento delle presunzioni e della confessione stragiudiziale.

2. La ragione del limite di valore di cui all'articolo 2721 del codice civile sta nella diffidenza di vecchissima data nutrita dal legislatore nei confronti della prova affidata esclusivamente alle testimonianze, e bisogna dire che questa diffidenza è comprensibile perchè le cronache giudiziarie (e le riviste di giurisprudenza che vi si riferiscono) traboccano, sia in materia civile che in materia penale, di affermazioni testimoniali, a dir così, disinvolute, eppure non false (o dimostrabili tali) a sensi di legge: è rimasto famoso, ad esempio, il caso verificatosi una cinquantina di anni fa davanti al pretore di Pomigliano d'Arco, cui numerose persone del luogo affermarono sotto giuramento, a sostegno della domanda di risoluzione del contratto promossa contro il suo locatore dal conduttore di una casa di abitazione, che l'appartamento era ogni notte infestato dagli spiriti. Abolire dunque il limite di valore per l'ammissibilità della prova

testimoniale in materia civile, quando non ricorrano le eccezioni di cui all'articolo 2724 del codice civile e non si tratti di processo di lavoro, non conviene. Nè una riforma in tal senso sarebbe, probabilmente, gradita dai giudici, i quali già incontrano notevoli difficoltà ad arginare le copiose richieste di prova testimoniale immancabilmente avanzate dalle parti in causa.

3. Ciò posto, il problema è di elevare convenientemente il limite di valore fissato per la ammissione delle prove testimoniali nel lontano 1942. Tenendo presente che da allora ad oggi la lira italiana si è svalutata, a quanto risulta dagli indici ISTAT sul costo della vita, sino a valere la quattrocentesima parte della lira del 1942, la soluzione più semplice è quella di moltiplicare per 400 le lire 5.000 dell'articolo 2721, portando il limite di valore della prova testimoniale a lire 2 milioni. È appunto la soluzione che si propone con l'articolo unico del presente disegno di legge. Tuttavia va anche considerato che la svalutazione della lira, oltre che irreversibile, è pur-

troppo tuttora in corso di aggravamento, al punto che le previsioni ufficiali del Ministro del tesoro sono nel senso di un ulteriore aumento del 20 per cento dei prezzi al minuto della vita nel corso del 1977. Ad evitare che il problema della revisione dell'articolo 2721 comma primo del codice civile si riproponga a scadenza più o meno breve (comunque, prevedibilmente, non lunga), un sistema più pratico potrebbe essere quello di ancorare una volta per sempre il limite del valore della prova testimoniale al limite di valore della competenza ordinaria in materia civile del pretore: limite che attualmente è di lire 750 mila, ma che in futuro, e si spera al più presto, non potrà non essere convenientemente ritoccato in aumento, con provvedimenti legislativi *ad hoc*, in coerenza con l'andamento della svalutazione. Ogni scatto in più (e teoricamente, in caso di rivalutazione, in meno) della competenza pretorile ordinaria implicherebbe, in tal caso, l'automatico scatto in più (o in meno) del limite di valore fissato dall'articolo 2721 del codice civile.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il limite di valore fissato per l'ammissibilità della prova testimoniale dall'articolo 2721, primo comma, del codice civile è elevato a lire due milioni.